



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA, IN PARTICOLARE LA CIMICE ASIATICA *HALYOMORPHA HALYS* COME PREVISTO DALLA L.R. 25 NOVEMBRE 2019, N. 44, ART.7.**

## TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroalimentare dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione"), che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

## E

Agenzia veneta per i pagamenti, con sede legale in Padova, Via N. Tommaseo, 67, (C.F. 90098670277) e rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Commissario straordinario a ciò autorizzato;

## PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti, all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'Agenzia può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 611 del 19/05/2020, ha approvato il Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura e avvio delle azioni relative al triennio 2020- 2022, ai sensi della L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art.7;
- con il presente provvedimento si stabilisce di affidare la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento all'Agenzia veneta per i pagamenti, in forza del richiamato art. 2 comma 3, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e ciò anche in relazione della alta specializzazione e capacità operativa raggiunta dall'Agenzia in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## Articolo 1

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- a. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti delle attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi dei procedimenti di cui all'allegato A "Scheda intervento" alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- b. In particolare l'Agenzia veneta per i pagamenti svolge le attività amministrative – contabili relative al bando approvato con successiva delibera regionale da adottare nel corso del primo semestre del 2021 la cui dotazione complessiva è pari a 400.000,00 euro e i cui interventi sono indicati nell'allegato A "Scheda intervento" alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

## Articolo 2

## CORRISPETTIVI

- a. Agenzia veneta per i pagamenti e REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante all'Agenzia per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba



c981211b



intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 3  
TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

- a. L'importo di euro 400.000,00 assegnato sul capitolo n. 104076 "AZIONI REGIONALI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 7, L.R. 25/11/2019, N.44)" nel bilancio regionale, per la realizzazione delle attività formative previste nell'azione 3 "Network prevenzione fitosanitaria" del "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura, in particolare la cimice asiatica *Halyomorpha halys* come previsto dalla L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art. 7" sono trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti secondo le seguenti modalità:
- euro 200.000,00 nel corso del primo semestre del 2021 a seguito di richiesta di AVEPA da presentare entro il termine previsto per la presentazione delle domande da parte degli Organismi di Formazione;
  - euro 200.000,00 nel corso del secondo semestre del 2022 a seguito di richiesta di AVEPA da presentare successivamente alla data prevista per la conclusione delle attività degli Organismi di Formazione beneficiari
- b. L'Agenzia veneta per i pagamenti è tenuta a comunicare alla Regione, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità il totale della spesa complessivamente assegnata ai beneficiari e, a conclusione delle attività, il totale degli importi erogati. Eventuali economie di spesa, comporranno l'obbligo da parte dell'Agenzia, di restituzione del relativo importo non assegnato.
- c. I contributi sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla GUCÉ L193/1 del 1 luglio 2014.

Articolo 4  
DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

- a. La presente convenzione è operativa a decorrere dal giorno successivo alla stipula e manifesta la sua efficacia fino alla conclusione delle attività di gestione e rendicontazione del bando regionale 2022.

Articolo 5  
RISOLUZIONE E REVOCA

- a. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
- i. ripetute e gravi violazioni di legge;
  - ii. grave mal funzionamento dell'attività, che rechi pregiudizio agli utenti;
  - iii. grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
- b. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
- c. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.
- d. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.



c981211b



## Articolo 6

## DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), il Responsabile del trattamento è il soggetto <<che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento>>, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono).
- b. L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, nella persona del Commissario pro tempore, ai sensi e per gli effetti del predetto GDPR e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito <<Responsabile>>) di cui Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione. La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici. I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione alla convenzione in essere tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile, e per adempiere agli obblighi derivanti dalla stessa. I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.
- c. I tipi di dati che il Responsabile può trattare per conto dell'Amministrazione regionale, nell'ambito della convenzione predetta, sono: Dati personali e Dati relativi a condanne penali/reati. Le categorie di interessati a cui i dati potrebbero riferirsi sono: Cittadini e Imputati/Indagati/Condannati.
- d. Il Responsabile si impegna garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati. Il Responsabile deve in particolare:
- i. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
  - ii. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
  - iii. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
  - iv. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
  - v. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa.
  - vi. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
  - vii. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
  - viii. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione regionale per garantire la sicurezza dei dati personali;
  - ix. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
  - x. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito della delega ricevuta dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;



c981211b



- xi. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
- xii. informare l'Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
- xiii. assistere l'Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- xiv. informare l'Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- xv. coadiuvare l'Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
- xvi. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che la delega è stata portata a termine e/o revocata.

e. Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

f. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione regionale di cui al presente atto di nomina e consente all'Amministrazione regionale medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Le attività di audit dell'Amministrazione regionale saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto di nomina. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

g. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

h. Per quanto non espressamente previsto nella nomina di cui al presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia, precisando che la predetta nomina potrà essere integrata da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori dell'Amministrazione regionale.

i. L'Amministrazione regionale adempiendo alla previsione di cui all'articolo 37 del GDPR, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la struttura denominata "Data Protection Officer" e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato Data Protection Officer, con sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia.

#### Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

a. Viene convenuto tra le parti che eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico della Regione Veneto.



c981211b



b. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

c. La presente convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986; è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Agenzia veneta per i pagamenti, ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.

La presente convenzione, composta da n. 7 articoli  
Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA REGIONE DEL  
VENETO  
DIREZIONE  
AGROALIMENTARE  
IL DIRETTORE  
Dott.

PER L'AGENZIA VENETA PER I  
PAGAMENTI  
IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972  
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova  
Ufficio territoriale Padova 1 n. 29991 del 14/03/2013*



c981211b

